



COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267

Allegato n. 1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bruzzano Zeffirio (RC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.06.2024 , esecutiva a termini di legge, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 03 ottobre 2024 è stato nominato Commissario Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 ottobre 2024 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dalla Prefettura – UTG di Reggio Calabria al Commissario Straordinario di liquidazione del comune di Bruzzano Zeffirio(RC);
- in data 21 ottobre 2024 ha avuto luogo l'insediamento del Commissario Straordinario alla liquidazione presso il comune di Bruzzano Zeffirio;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
- il D.lgs. 18.08.2020 n.267;
- la deliberazione del Commissario straordinario di Liquidazione n. 1;

CONSIDERATO

- che con la citata delibera n. 1 il Commissario Straordinario di Liquidazione, fra l'altro approvava lo schema di avviso per l'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva e che lo stesso veniva pubblicato in data 21 ottobre 2024, fissando ai sensi dell'art., ai sensi dell'art.254 del TUEL, il termine perentorio di sessanta giorni, scadente il 20 dicembre 2024 per l'insinuazione nelle passività dell'Ente;
- che le attività di rilevazione da parte degli Uffici risultano alquanto complesse nella ricerca della documentazione e considerato che, nello stesso periodo, gli uffici stanno lavorando all'ipotesi di bilancio riequilibrato, il cui termine perentorio di adozione è prossimo a scadere;

RITENUTO, pertanto , di dover prorogare di ulteriori trenta giorni la scadenza del termine perentorio per la rilevazione delle passività dell'Ente, già fissato per il 20 dicembre 2024, al 20 gennaio 2025;

I N V I T A

Chiunque ritenga di averne diritto a presentare, nelle forme previste dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orario di ufficio, ovvero a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo protocollo.bruzzanozeffirio@asmepec.it), entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni ossia fino al 20 gennaio 2025, un'istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:



COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267

1. generalità o Ragione Sociale, ed indirizzo del creditore;
2. oggetto del credito vantato al 31/12/2023 nei confronti del Comune di Bruzzano Zeffirio;
3. importo del credito;
4. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente
6. eventuali cause di prelazione;
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione;
8. ogni ulteriore elemento ritenuto utile a i fini dell'accertamento del credito

I N F O R M A

Che nel sito *web* istituzionale dell'Ente <http://www.comune.bruzzanozeffirio.rc.it>, nell'apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione", è possibile scaricare il modello di domanda e che il medesimo modello potrà anche essere ritirato presso l'Ufficio Protocollo del Comune durante le ore di apertura al pubblico.

Che ai sensi dell'art. 248, comma 2 e segg. del D.lgs.n. 267/2000, dalla data di dichiarazione del dissesto (24.06.2024) e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del medesimo decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Le procedure pendenti alla data di dichiarazione del dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente e il Tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge. Dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 267/2000, i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Bruzzano Zeffirio, 17.12.2024

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(Dr. Filippo POSTORINO)